

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv.ti ROCCO e ANNALISA NANNA
C.so Vittorio Emanuele II, 185 - 70122 BARI
Tel. 080.524.50.52 - Fax 080.524.50.53
Partita IVA 06506800728



TRIBUNALE DI TRANI

(ex) ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DI MOLFETTA

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Trani, (ex) articolazione territoriale di Molfetta, dott.ssa Marika Schiraldi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle riunite cause civili iscritte ai nn. 18248/2009 e 21240/2010 r.g. e vertenti

TRA (N. 18248/2009)

***** , elettivamente domiciliati in Molfetta presso lo studio degli avv.ti *****
dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione,

ATTORI

E

***** , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Molfetta presso lo studio dell'avv. R. Nanna dal quale è rappresentata e difesa giusta atto per Notar Mariconda del 17.3.2009 (rep. 48231, racc. 13158),

CONVENUTA

NONCHÉ TRA (21240/2010)

***** , elettivamente domiciliati in Molfetta presso lo studio degli avv.ti *****
dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,

OPPONENTI

E

***** , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Molfetta presso lo studio dell'avv. R. Nanna dal quale è rappresentata e difesa giusta atto per Notar Mariconda del 17.3.2009 (rep. 48231, racc. 13158),

OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.5.2016, i difensori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri precedenti scritti e ai verbali di causa. All'esito della



discussione, la causa è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, *****, quale titolare del c/c n. 400945450 acceso presso la filiale di Molfetta della *****, e quale fruitore di un finanziamento di € 40.000,00 erogatogli dalla predetta banca, nonché *****, quale fideiussore del Marino per i predetti rapporti, hanno convenuto in giudizio la *****, lamentando l'illegittimità del recesso

esercitato da quest'ultima dal rapporto di conto corrente nonché l'inesistenza di un inadempimento legittimante la risoluzione del contratto di finanziamento predetto e, per l'effetto, la richiesta di restituzione immediata della complessiva somma di € 54.262,86. Con riferimento alla fideiussione prestata dalla Bolognini, gli attori hanno eccepito l'invalidità della fideiussione per violazione della disciplina di cui all'art. 25 l. n. 52/1996 e di cui agli artt. 1469 bis ss. c.c., non risultando il contratto di fideiussione sottoscritto dalla banca e prevedendo il contratto stesso l'adesione del fideiussore a clausole che non ha avuto modo di conoscere prima della conclusione del contratto. Hanno pertanto concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi, quanto al contratto di finanziamento, che non vi è stato inadempimento da parte di esso attore, per cui illegittima è stata la risoluzione del contratto stesso, comunicata

dalla banca con lettera del 31/8/2009; in via subordinata, ove fosse stato dichiarato risolto il contratto, hanno chiesto fissarsi a norma di legge il termine per l'eventuale restituzione; con riferimento al contratto di conto corrente bancario, hanno chiesto accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del recesso operato dalla banca senza giusta causa, con conseguente condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti dall'attore, nonché procedere alla integrale ricostruzione del rapporto, disponendo all'uopo consulenza tecnica contabile; hanno in ogni caso chiesto accertarsi che la banca convenuta è venuta meno agli obblighi di correttezza e buona fede, oltre che di trasparenza bancaria, nonché dichiararsi l'invalidità e/o comunque l'inefficacia delle fideiussioni prestate dalla sig.ra Bolognini Grazia e ordinarsi alla banca convenuta di astenersi dal porre in essere qualsiasi atto pregiudizievole in danno degli attori e, comunque, di cancellare con immediatezza eventuali e indebite segnalazioni alla Banca d'Italia riferite alle posizioni di cui al presente giudizio. Con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, la ***** ha chiesto il rigetto delle domande attoree, nonché accertarsi l'esistenza di un proprio credito pari a € 73.532,52 per i rapporti specificamente indicati nella comparsa di costituzione e risposta.



All'udienza dell'1.3.2011, è stata disposta la riunione al su descritto procedimento (r.g. n.

21240/2010

18248/2009) di quella avente n. r.g., instaurato a seguito dell'opposizione proposta
***** avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2010, emesso in data 16.2.2010 dal G.U. di questa


sezione distaccata (notificato in data 4.3.2010), con il quale era stato loro ingiunto, il primo quale debitore principale e la seconda quale fideiussore, il pagamento della complessiva somma di € 75.924,63 (di cui € 12.376,73 quale saldo debitore del c/c n. 400945450, € 30.577,90 quale residuo debito del contratto di mutuo chirografario n.

921001537113, € 32.970,00 quale saldo debitore del c/ anticipi n. 400354039).

Con l'atto introduttivo del predetto giudizio di opposizione, in particolare, i coniugi ****

***** hanno eccepito la continenza di cause rispetto al procedimento n. 18248/2009 r.g. con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio monitorio e nullità dell'opposto decreto ingiuntivo; hanno altresì contestato e disconosciuto, ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. tutta la documentazione *ex adverso* prodotta in copia fotostatica e priva di qualsiasi attestazione di autenticità, nonché eccepito la nullità dei contratti posti dall'opposta banca a fondamento della pretesa creditoria azionata in via monitoria (per mancata osservanza delle forme prescritte dall'ordinamento per quanto concerne in particolare le condizioni economiche che devono regolare i rapporti stessi) e la necessità di una puntuale ricostruzione contabile di tutti i rapporti per stabilire le effettive poste debitorie in punto di interessi, anatocismo vietato, commissioni di massimo scoperto, valute ed ogni altro costo mai convenuto; con riferimento alla fideiussione prestata dalla Bolognini, hanno riproposto le medesime doglianze già avanzate nell'ambito del procedimento n. 18248/2009 r.g. Hanno pertanto concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché, in via pregiudiziale, dichiararsi l'esistenza della dedotta continenza di cause; in via gradata, nel merito, con riferimento alla posizione del debitore principale, hanno chiesto dichiararsi che ***** si è resa inadempiente nell'esecuzione delle obbligazioni rivenienti dai contratti bancari menzionati nell'atto introduttivo del giudizio e, in subordine, dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia di tutte le previsioni e clausole riguardanti interessi ultralegali, anatocismo e commissioni di massimo scoperto nonché, gli ulteriori addebiti a qualsiasi titolo effettuati dalla Banca e, quindi, disporre la loro integrazione di diritto con i criteri normativamente determinati; previa ricostruzione degli interi rapporti, con particolare riferimento all'accertamento delle quote capitale, delle quote interessi, queste ultime da determinarsi – in relazione al saggio, alle decorrenze, ai criteri di calcolo e alla ricorrenza delle valute – secondo i canoni legali richiamati in narrativa, in sostituzione di quelli arbitrari ed illegittimi praticati dalla banca opposta, hanno pertanto chiesto rigettarsi la domanda di pagamento della somma di € 75.924,63; con riferimento alla posizione





del fideiussore, hanno chiesto dichiararsi l'invalidità e/o comunque l'inefficacia della fideiussione e conseguentemente dichiararsi che gli odierni opposenti sono da ritenere esenti da qualsiasi responsabilità patrimoniale verso la Banca opposta, rigettando, quindi, integralmente la domanda proposta nei loro confronti. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite.

Costituitasi in giudizio, la ***** ha chiesto il rigetto della spiegata opposizione, con conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertarsi che il credito della banca opposta è pari a € 75.924,63. Con vittoria delle spese di lite.

Con ordinanza del 6.5.2011, è stata sottoposta al contraddittorio delle parti la questione officiosa della nullità dei contratti bancari posti a fondamento della pretesa monitoria sotto i profili della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi al di fuori dei presupposti di legge, dell'applicazione della c.m.s. e del superamento dei tassi sogli antiusura, nonché disposta consulenza tecnico-contabile per la ricostruzione dei rapporti dare-avere tra le parti.

Tanto premesso, in primo luogo, deve essere disattesa l'eccezione di continenza sollevata dagli opposenti nell'ambito del procedimento n. 21240/2010 r.g., e ciò in quanto presupposto per l'applicazione della disciplina di cui all'art. 39 c.p.c. dagli stessi invocata è chiaramente che le due cause in rapporto di continenza pendano dinanzi a giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio giudiziario: non è infatti configurabile il nesso di litispendenza né quello di continenza tra due cause proposte dinanzi al medesimo giudice, dovendosi in tal caso disporre – come, in effetti, nella specie è stato disposto all'udienza dell'1.3.2011 – la riunione *ex art. 274 c.p.c.* (cfr. Cass. n. 12681/1999, Cass. n. 13348/2004, nonché Cass. sez. un. n. 20596/2007 citata dagli opposenti).

Privo di alcun fondamento è poi il generico disconoscimento di tutta la documentazione prodotta dalla banca opposta.

Nel merito, preliminare è l'esame della validità dei contratti bancari posti a fondamento della pretesa monitoria avanzata dalla ***** (*****).

In particolare, con la comparsa conclusionale depositata in data 4.7.2016, gli opposenti/attori hanno per la prima volta¹ eccepito la nullità dei contratti di apertura di conto corrente, di anticipo fatture e di finanziamento per mancanza della sottoscrizione della banca sui predetti contratti; e ciò ha fatto richiamando la recente pronuncia della S.C. (n. 5919/2016), secondo la quale per i contratti per i quali è prescritta la forma scritta *ad substantiam* (quali quelli bancari in esame) il contratto firmato solo dal cliente è nullo e la nullità non può essere sanata né dalla presenza della dichiarazione del cliente del tipo "Prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi", né

¹ Trattasi di eccezione in ogni caso ammissibile, essendo in contestazione l'esecuzione di un atto la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda.



dalla produzione in giudizio da parte della banca del medesimo documento ovvero da comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca ad esecuzione del rapporto e documentati per iscritto (contabili, estratti conto, attestati di seguito ecc.).

Senonché, nella specie, deve rilevarsi che sia il c/c ordinario n. 40094545 ex n. 65167531, sia il contratto di finanziamento chirografario n. 9210001537113, sia il c/anticipi n. 400354039 ex n. 838799 recano la sottoscrizione della Banca convenuta (cfr. doc. lett. A), D) ed E)² del fascicolo di parte convenuta).

Venendo agli altri profili di nullità dei contratti bancari in esame rilevati con ordinanza del 6.5.2011, in primo luogo, va rigettata la tesi difensiva della banca secondo cui le avverse doglianze di nullità contrattuale sarebbero precluse dalla tacita approvazione del conto a seguito della mancata contestazione degli e/c inviati periodicamente, essendo agevole replicare che, per costante orientamento della S.C., l'effetto previsto dall'art.1832 c.c. riguarda la sola correttezza delle annotazioni contabili, ossia la verità contabile, mentre non preclude la contestazione della validità ed efficacia dei titoli giustificativi dei singoli addebiti ed accrediti (cfr. tra le ultime, *ex multis*, Cass. n. 11626/11).

E' poi appena il caso di evidenziare che la nullità della clausola negoziale di capitalizzazione (differenziata) trimestrale dell'interesse composto per violazione del divieto di anatocismo imposto dall'art. 1283 c.c. è un risultato ormai acquisito nella giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti, a partire dall'anno 1999 la Corte, rimeditando il principio costantemente affermato (cfr., per tutte, Cass. n. 12675/98), ha stabilito che la clausola de qua per quanto radicata nella prassi bancaria e contenuta nelle norme bancarie uniformi sui conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, corrisponde ad un uso negoziale, imposto al correntista, e non normativo, con conseguente sua irrilevanza nel sistema delle fonti cui esclusivamente richiama l'art. 1283 c.c. nella parte in cui esonera dal rispetto dei limiti rigorosi ivi sanciti per

² Ove vi è dichiarazione sottoscritta della banca convenuta del seguente tenore: "in allegato, vi/le rimettiamo la nostra proposta avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti tra noi intercorrenti, che si intenderanno disciplinati come segue. Vi/la preghiamo, pertanto, di volerci cortesemente restituire copia della presente debitamente sottoscritta per accettazione. A ricezione della suddetta accettazione, il rapporto di conto corrente di cui alla presente avrà esecuzione". Dall'esame del predetto documento, dunque, risulta che la banca ha inviato al Marino una lettera scritta con la quale gli proponeva di sottoscrivere un contratto di conto corrente anticipo crediti e fatture, alle condizioni ivi specificamente indicate, che il Marino lo ha sottoscritto e che la banca ha ricevuto la suddetta accettazione, tanto è vero che ha esibito il documento dallo stesso sottoscritto. Come noto, l'art. 1326 c.c. afferma che "Il contratto è concluso nel momento in cui che ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte"; pertanto, il contratto si è concluso allorquando la banca ha ricevuto il doc. E dal Marino (sul punto si veda Tribunale Padova, sez. II, 14/11/2016, secondo cui "è valido il contratto di mutuo proposto dall'istituto di credito al quale il cliente comunica la sua volontà di accettare la proposta ricevuta, posto che l'art. 117 Tub contempla la forma scritta e non già un unico documento in cui vi siano le sottoscrizioni di entrambe le parti"). A ciò aggiungasi quanto più volte osservato da altra parte della giurisprudenza che, muovendo dalla *ratio* della norma evidentemente finalizzata alla protezione del correntista contraente debole ed alla valorizzazione di esigenze di chiarezza e trasparenza informativa, non ritiene nemmeno necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma del correntista e la consegna del contratto al cliente (cfr. App. Torino n. 595/2012; Trib. Novara n. 569/2012, Trib. Milano 21/2/2012, Trib. Monza 13/5/2012, Trib. Milano n. 14268/2013, Trib. Mantova 16/2/2015).





~~l'anatocismo~~ le situazioni sorrette da usi contrari. Ne discende la nullità della predetta clausola ~~per~~ contrarietà ad una norma imperativa, quale appunto quella di cui all'art. 1283 c.c. (cfr., tra ~~le~~ altre, Cass. n. 4095/2005; n. 11772/02; n. 4498/02; n. 8442/02; n. 12507/1999; n. 2374/1999; ~~nel~~lo stesso senso la giurisprudenza di merito prevalente, cfr., a titolo esemplificativo, Trib. ~~Monza~~ 7.4.2006; Trib. Milano 3.1.2004; Trib. Padova 25.11.2005; Trib. Torino 30.10.2003). ~~In~~oltre, le Sezioni Unite hanno chiarito che la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli ~~interessi~~ a debito del correntista bancario va esclusa anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con cui la Suprema Corte, ponendosi in contrasto con l'orientamento sin lì seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., in quanto difettano i presupposti per riconoscere, anche con riguardo a detto periodo, la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi (sent. 21095/2004, seguita dalla giurisprudenza successiva).


Vero è che l'art. 120 t.u.b. ha introdotto il principio della pari periodicità del calcolo degli interessi, demandando al CICR la determinazione dei criteri.

Il CICR ha provveduto, con la delibera del 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25, comma 2 d.lgs. 342/99, stabilendo, in particolare, che: 1) in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi; 2) le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; 3) nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori. Ne consegue che, nel rispetto di tali previsioni contrattuali, dall'1.7.00 – data indicata nella stessa delibera del CICR – la clausola anatocistica deve ritenersi valida.

Sicché, nella specie, trattandosi di rapporti iniziati successivamente al 22.4.2000, per i quali è prevista una capitalizzazione rispettosa dei principi innanzi richiamati (cfr. art. 14 del contratto di c/c n. 65167531 e del c/anticipi n. 838799), la stessa deve essere mantenuta.

Quanto al superamento del tasso soglia antiusura, il Ctù, nel verificare l'osservanza del tasso soglia di legge rispetto ad un TEG calcolato includendovi non soltanto gli addebiti a titolo di interessi, ma anche quelli a titolo di spese e commissioni a qualunque titolo previste (ivi compreso quello a titolo di c.m.s.), è pervenuto, sulla base di calcoli immuni da apparenti vizi logici, alla conclusione che il tasso soglia risulta superato in tutte le rilevazioni trimestrali che hanno caratterizzato il rapporto di c/c n. 65167531, con la sola eccezione del 3° trimestre 2005, mentre non è stato mai superato con riferimento al conto anticipi n. 838799, con l'eccezione del 1° e del 2° trimestre 2009 (cfr. pagg. 12 e 15 della perizia depositata in data 29.5.2012).





L'utilizzo della predetta formula da parte del CTU va condiviso appieno; invero, come condivisibilmente affermato di recente da Cass. pen., II Sez., 19.2.10 n.12028, l'art. 644, comma 4 c.p. impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporta in connessione con il suo uso del credito, tra i quali va senz'altro inclusa la c.m.s.; né può sovvertire tale conclusione l'esistenza di Istruzioni di vigilanza che non la contemplino ai fini del calcolo, ben potendo il giudicante sindacare la conformità al dettato legislativo del metodo di rilevazione costruito dalla Banca d'Italia e fatto proprio dal DM periodicamente emesso (cfr. nello stesso senso, Trib. Monza 1/9/2012, Trib. Padova 26/7/2012).

Il Ctu ha pertanto conseguentemente ricalcolato il saldo dei due predetti rapporti senza addebitare alcun interesse nei periodi in cui è risultato il predetto superamento del tasso soglia, così pervenendo ad un saldo a debito del correntista pari a € 2.723,00 in relazione al c/c n. 65167531 e a € 32.970,00 in relazione al conto anticipi n. 838799 (cfr. pag. 18 della perizia depositata in data 29.5.2012).

Tale saldo è stato ottenuto eliminando altresì la commissione di massimo scoperto (cfr. pag. 17 della citata perizia).

Al riguardo, deve invece evidenziarsi che, pur registrandosi soluzioni difformi in giurisprudenza a proposito della ritenuta invalidità della cms, si è concordi nel ritenere che la clausola che la prevede, perché sia valida, debba rivestire i caratteri della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente; più in particolare, si è sancito che tale requisito ricorre quando la clausola prevede sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità. La soluzione costituisce piena applicazione sia del disposto di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione deve essere determinata o quanto meno determinabile, nonché dello stesso art. 117, comma 4 TUB che impone la forma scritta *ad substantiam* per ogni prezzo, condizione ed onere praticati nei contratti bancari. Tanto premesso, nella specie, non vi era determinazione sufficientemente specifica della c.m.s., sicché la stessa deve considerarsi correttamente eliminata ai fini del ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le odierne parti processuali.

Infine, con riferimento al contratto di finanziamento n. 901001537113, correttamente il c.t.u. ha determinato come importo a debito per il **** la somma di euro 30.403,51.

Così accertato il credito della banca opposta/convenuta, deve pure ritenersi che la stessa abbia legittimamente esercitato il recesso dal rapporto di conto corrente n. 65167531, trattandosi di facoltà prevista dall'art. 1833 c.c. nonché dallo stesso contratto in essere tra le parti quale diritto liberamente esercitabile da ambo le parti. L'esercizio del diritto di recesso da parte della banca



risulta in ogni caso adeguatamente motivato in considerazione della forte esposizione debitoria del correntista, pure accertata in questa sede.

Parimenti giustificata era la invocata risoluzione del contratto di finanziamento n. 921001537113, risultando contrattualmente previsto che "il mancato pagamento anche di una sola rata anche di preammortamento, ovvero l'impossibilità di addebitare il conto corrente dell'impresa, per il pagamento della rata in scadenza, comporterà di diritto l'immediata risoluzione del contratto di finanziamento, con l'obbligo, per l'impresa, di immediata restituzione del residuo credito per capitale e interessi, del pagamento degli interessi di mora, spese e quant'altro dovuto in dipendenza del finanziamento" (cfr. doc. lett. D del fascicolo della banca convenuta).

In definitiva, l'esistenza di tali elementi obiettivi (esposizione debitoria in capo al Marino e mancato pagamento di una rata scaduta del finanziamento n. 921001537113) rende di per sé giustificato e comunque non arbitrario e non contrario a buona fede sia il recesso dal contratto di conto corrente sia la risoluzione del contratto di finanziamento e la richiesta di rimborso delle somme.

Con riferimento alla posizione del fideiussore, deve in primo luogo essere rilevata l'infondatezza della eccezione di nullità della fideiussione prestata da Bolognini Grazia per mancanza di accettazione scritta della banca convenuta.

L'obbligazione fideiussoria, quale promanante da un contratto unilaterale con obbligazioni a carico di una sola parte, si perfeziona ex art. 1333 c.c. sulla base della sola proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore e non richiede, quindi, perché si perfezioni, l'accettazione espressa di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 17641/2012).

D'altra parte, in presenza di un contratto di fideiussione, è all'obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualità di consumatore, ai fini dell'applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore rispetto all'obbligazione garantita (cfr. Cass. n. 25212/2011); sicché, nella specie, risultando l'obbligazione garantita contratta nell'esercizio dell'attività imprenditoriale del Marino, infondata è pure la dedotta violazione della normativa a tutela del consumatore. In conclusione, vanno rigettate tutte le domande ed eccezioni proposte, sia dal debitore principale che dal fideiussore, nell'ambito del giudizio n. 18248/2009 r.g. e, in parziale accoglimento della opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2010, tenuto conto del ricalcolo dei rapporti dare-avere tra le odierne parti processuali effettuato dal Ctu, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e ***** deve essere condannato, in solido con ***** in qualità di fideiussore e nei limiti della garanzia prestata, al pagamento,



in favore della banca opposta, della complessiva somma di € 66.096,51, oltre interessi al tasso convenzionalmente pattuito dalla domanda sino al soddisfo.

Le spese e le competenze di lite, comprese quelle della fase monitoria, seguono la prevalente soccombenza dei coniugi ***** e vanno liquidate così come in dispositivo, sulla base degli artt. 1, 2, 4 e 5 del d.m. 10.3.2014 (applicando i valori medi per ciascuna delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria nell'ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il *decisum* di causa, aumentati del 20% per la sola fase introduttiva).

Le spese di Ctù, così come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della parte opponente/attrice.

P. Q. M.

Il Tribunale di Trani, (ex) articolazione territoriale di Molfetta, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, sulle

domande proposte da M*****e ***** nei confronti della *****

(già Unicredit Banca di Roma S.p.A.) e sull'opposizione proposta avverso il d.i. n. 32/2010 emesso, in data 16.9.2010, dal G.U. del Tribunale di Trani-sezione distaccata di Molfetta da Marino Angelo e Bolognini Grazia contro Unicredit S.p.A. (già Unicredit Banca di Roma S.p.A.), così provvede:

- 1) rigetta le domande proposte nell'ambito del giudizio n. 18248/2009 r.g.;
- 2) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto emesso;
- 3) condanna Marino Angelo, quale debitore principale, e Bolognini Grazia, quale fideiussore, al pagamento della complessiva somma di € 66.096,51, oltre interessi nella misura convenzionalmente pattuita dalla domanda sino al soddisfo, in favore della Banca opposta;
- 4) condanna parte opponente/attrice al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta/convenuta che liquida in complessivi euro 13.998,00 (di cui euro 258,00 per esborsi, euro 13.740,00 per compensi ex d.m. n. 55/2014), oltre RSG nella misura del 15% del compenso totale, IVA e CAP come per legge;
- 5) pone, in via definitiva, a carico della parte opponente/attrice, il pagamento delle spese di c.t.u., così come liquidate in corso di causa.

Così deciso in Trani, il 27.3.2017.

IL GIUDICE

dott.ssa Marika Schiraldi

